

# AUTORITA' D'AMBITO DELL'A.T.O. n°3

## Lazio Centrale – Rieti

Via Salaria per l'Aquila, 3 – Rieti

### Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province

#### Decisione n. 6 del 19 giugno 2018

**Oggetto:** Organismo di tutela degli utenti e consumatori del SII dell'ATO3 Rieti (LR 26/98). Regolamento. Determinazioni;

L'anno 2018, il giorno diciannove del mese di giugno presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Rieti – Aula Consiliare,

#### LA CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI

regolarmente convocata, constatata la validità della seduta ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale 3 Lazio Centrale Rieti ha discusso, come riportato nel verbale della seduta il seguente punto all'ordine del giorno "Organismo di tutela degli utenti e consumatori del SII dell'ATO3 Rieti (LR 26/98). Regolamento. Determinazioni"

Premesso che,

La Legge Regionale del 9 luglio 1998 n. 26 prevede alcuni organismi a tutela degli utenti del S.I.I. e ne definisce le competenze.

Il Garante regionale del servizio idrico integrato che è nominato dal Presidente della Giunta Regionale presiede la Consulta degli utenti e dei Consumatori che è composta dai rappresentanti delle formazioni associative degli utenti riconosciute da comitato regionale utenti e consumatori (CRUC) di cui alla L.R. 44/92 e s.m.i..

L'Organismo di Tutela e degli Utenti e dei Consumatori (OTUC) è istituito ai sensi dell'art. 11 della L.R. 26/98 che recita:

1. "Nei singoli ambiti territoriali ottimali vengono istituiti dalle province che svolgono le funzioni di coordinamento d'ambito appositi organismi di tutela degli Utenti e dei Consumatori;

2. Gli organismi di cui al comma 1 esaminano e verificano tutti i reclami e le segnalazioni degli utenti che non risultano soddisfatte dalle iniziative assunte o dalle risposte fornite dai soggetti gestori e propongono alla provincia ed ai soggetti gestori le necessarie iniziative a tutela degli interessi degli utenti;

3. Gli stessi organismi forniscono, inoltre, alla consulta degli utenti e dei consumatori di cui all'articolo 10 informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze e sulle segnalazioni degli utenti, singoli o associati in ordine alle modalità di erogazione del servizio”;

l'art 2 c 461 della L 244/2007 nota come finanziaria 2008 permette all'OTUC, al pari delle singole associazioni da cui è composto, di operare al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni.

Preso atto delle “linee guida del regolamento dell'organismo di tutela degli utenti e dei consumatori del Servizio Idrico Integrato” a firma del Gravante della regione Lazio promosse dallo stesso Garante e dalla consulta Regionale degli Utenti e consumatori, al fine di adottare tutte le iniziative atte a migliorare il sistema ed a razionalizzare i comportamenti dei gestori nei confronti degli Utenti del SII a ridurre lo sviluppo oggettivo e l'asimmetria informativa, e favorire l'adozione di comportamenti comuni all'interno degli ATO della Regione Lazio;

Richiamata la mail del garante della Regione Lazio in cui si afferma che, visionata la bozza di Regolamento dell'ATO3 Rieti, si ritiene che lo stesso sia in linea alle norme di legge che lo disciplinano.

Con voti favorevoli unanimi

### **DELIBERA**

1. Di approvare, per quanto riportato in premessa, “Il Regolamento dell'Organismo di Tutela degli Utenti e Consumatori del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 3 Rieti” che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Dare mandato Alla STO di assumere gli atti consequenziali;

Il Responsabile S.T.O. – ATO. 3  
(Ing. Loretana Rosati)

IL Presidente – Coordinatore ATO. 3  
( Dott. Giuseppe Rinaldi)